

MOZIONE

Congedo maternità di 16 settimane e congedo adozione anche in Ticino: per la completazione della legge federale indennità in caso di maternità (art. 16h)

dell'11 ottobre 2004

Finalmente il popolo svizzero ha garantito il salario a tutte le lavoratrici durante la maternità. Il popolo ticinese ha confermato il suo appoggio nettissimo al congedo maternità con il 67% di sì. Il primo passo positivo fu fatto sancendo tale diritto nella Costituzione nel 1945, il secondo è la concretizzazione a livello di legge decisa dal popolo il 26 settembre 2004! Il 26 settembre 2004 rimarrà una giornata storica, anche se con 14 settimane, pagate all'80%, la Svizzera è il fanalino di coda a livello europeo. Rimangono escluse dal congedo maternità le madri senza attività lucrativa, che dovranno far capo alle leggi sociali cantonali come sinora.

Nel quadro della LIPG

Le indennità federali di maternità saranno versate per 14 settimane (98 giorni) e saranno pari all'80% del reddito medio (ma al massimo 172.- fr. al giorno): regolate dal titolo IIIa della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), saranno finanziate nei primi due-tre anni dalle riserve del fondo IPG e successivamente da un prelievo dello 0,2% sui salari (metà a carico del datore di lavoro e metà a carico dei dipendenti, uomini e donne). Il diritto all'indennità in caso di maternità presuppone che la donna sia assicurata obbligatoriamente all'AVS (come dipendente, indipendente o collaboratrice dell'azienda del marito) durante il periodo della gravidanza e che abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante la gravidanza. Il Consiglio federale regolerà per via di ordinanza le indennità per le lavoratrici, che durante la gravidanza erano disoccupate o impedito di lavorare per malattia o infortunio.

I Cantoni possono fare di più

L'art. 16h della nuova legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) prevede che i Cantoni possono fare di più: *"i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore, nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento"*. A livello cantonale a Ginevra esiste dal 2001 un'assicurazione maternità che copre sia la maternità, sia l'adozione, durante 16 settimane.

Richiamando gli atti parlamentari pendenti sul tema, visti i costi contenuti, con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di presentare tempestivamente una legge cantonale d'applicazione della LIPG che porti anche in Ticino la durata dell'indennità maternità a 16 settimane e che introduca un'indennità di adozione per la medesima durata.

Raoul Ghisletta
Bertoli - Pelossi